

Comune di Pescate

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 31/05/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE N. 201/2011

L'anno duemiladodici addi trentuno del mese di maggio alle ore 21:00

Nell'apposita sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

L'Ing. De Capitani Dante – Sindaco – assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Redaelli con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	DE CAPITANI DANTE	Sindaco	Sì	==
2	GIRO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì	==
3	REDAELLI ROBERTO	Consigliere	Sì	==
4	VALSECCHI ELIO	Consigliere	Sì	==
5	ROCCA RENATO	Consigliere	Sì	==
6	BORGHETTI FAUSTO	Consigliere	Sì	==
7	MOLTENI MARCO	Consigliere	Sì	==
8	ODDO CLAUDIO	Consigliere	Sì	==
9	VALSECCHI ENRICO	Consigliere	Sì	==
10	MAZZOLENI JASMINE	Consigliere	Sì	==

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 31 MAGGIO 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE N. 201/2011.

IL SINDACO

Illustra e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Art. 13 del Decreto-Legge n. 201/2011 ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;

Rilevato che il citato Art. 13 contiene una disciplina dettagliata dell'applicazione del tributo, prevedendo la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificare le aliquote, entro i limiti previsti dalla medesima disposizione, con Deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Esaminato l'allegato Schema di Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui all'Art. 13 del Decreto-Legge n. 201/2011, composto da n. 16 Articoli;

Visto l'Art. 4, comma 5, del Decreto-Legge n. 16/2012, convertito con modifiche in Legge n. 44/2012, che ha modificato l'Art. 13 del Decreto-Legge n. 201/2011;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 21.05.2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 21.12.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2011, col quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti Locali, al 31 Marzo 2012;

Visto l'Art. 29, comma 16-quater, del Decreto-Legge n. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012, col quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti Locali, al 30 Giugno 2012;

Visti gli Artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visti gli Artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della Legge n. 42/2009;

Visti gli Artt. 8, 9 e 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto l'Art. 13 del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito con modifiche in Legge n. 9/2012;

Visto l'Art. 91-bis del Decreto-Legge n. 1/2012, convertito con modifiche in Legge n. 27/2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'Art. 42;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Bilancio Pluriennale 2011/2013, esecutivo;

DELIBERA

- 1. di approvare l'allegato Schema di Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui all'Art. 13 del Decreto-Legge n. 201/2011, composto da n. 16 Articoli (Allegato "A");*
- 2. di demandare a successiva e distinta Deliberazione la determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle altre agevolazioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), relativamente agli immobili siti nel territorio comunale di Pescate;*
- 3. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per i successivi adempimenti, ivi compresa la sua trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine previsto dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997."*

CC 10 31 2012

COMUNE DI PESCATE
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO-
LEGGE N. 201/2011**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del
31.05.2012**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene raccoglie in modo organico la disciplina, principalmente di fonte legislativa, al fine di favorire l'applicazione sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014 dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - a) **abitazione principale:** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - b) **pertinenze dell'abitazione principale:** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; nel caso in cui l'abitazione principale abbia più pertinenze di uguale categoria si applicherà l'aliquota inferiore alla pertinenza avente rendita più alta;
 - c) **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; si considerano fabbricati anche le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del Decreto Legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni;
 - d) **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi oppure in base ai soli strumenti urbanistici generali ovvero alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini dell'assoggettamento ad I.M.U. non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti alla previdenza agricola, se persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale di tali terreni mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
 - e) **terreno agricolo:** il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e non utilizzabile a scopo edificatorio ai sensi della precedente lett. d).
2. I fabbricati rurali ad uso abitativo non strumentali ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie.
3. Le aree soggette ad attività edificatoria o ad interventi di demolizione e ricostruzione, ai fini dell'imposizione I.M.U. sono considerate aree fabbricabili fino alla data di ultimazione dei lavori.

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. L'imposta municipale unica ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero:
 - a) i fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
 - b) le aree fabbricabili;
 - c) i terreni agricoli.

Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta municipale unica

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale unica sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 201/2011, come convertito con Legge n. 214/2011, riportati nei commi che seguono.
2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
5. Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso ed ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In tal caso, unitamente alla dichiarazione, il proprietario dovrà provvedere al versamento dell'importo richiesto dall'Amministrazione Comunale per l'effettuazione della perizia e determinato con deliberazione della Giunta Comunale. In

alternativa il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti la condizione di inagibilità o inabitabilità.

7. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che siano privi dei requisiti di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. Il fabbricato che sia semplicemente privo dell'allacciamento alle utenze idrica, elettrica, e di fornitura del gas metano non può essere considerato, per ciò solo, inagibile o inabitabile.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote

1. Nel Comune di Pescate l'imposta municipale propria è determinata applicando alla base imponibile le aliquote da approvarsi con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, ovvero, per il solo anno 2012, entro il termine di cui all'art. 9, comma 12-bis, ultimo periodo del D.L. 201/2011 e successive modificazioni (30 settembre 2012).

Art. 7 - Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro duecento rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente comma 1, è maggiorata di cinquanta euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro quattrocento.
3. La detrazione e la maggiorazione di essa deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni che ne sono il presupposto. A tal fine si computano per intero i mesi nei quali il possesso dei requisiti si sia protratto per almeno 15 giorni, non si computano i mesi nei quali il possesso dei requisiti si sia protratto per un periodo inferiore a 15 giorni.
4. Le detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dal comune sul proprio territorio.
3. Sono, altresì, esenti dall'imposta municipale propria:
 - a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché esso sia compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929;

- e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985;
3. L'esenzione di cui alla lettera g) del precedente comma concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. In ogni caso tale esenzione, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. L'esenzione di cui trattasi si applica subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012.
 4. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni legittimanti e previa presentazione da parte del soggetto passivo di comunicazione comprovante l'effettiva sussistenza delle condizioni stesse.

Art. 9 – Disposizioni particolari.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, ai soli fini I.M.U. l'assegnazione della casa di abitazione ad un coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Art. 10 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune.

1. L'amministrazione, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare:
 - l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 7,6 per mille, aumentandola fino al 3 per mille o diminuendola fino al 3 per mille;
 - l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, diminuendola fino all'1 per mille;
 - l'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, aumentandola fino al 2 per mille o diminuendola fino al 2 per mille;
 - l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986, riducendola fino ad un valore non inferiore al 4 per mille;
 - l'aliquota per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, riducendola fino ad un valore non inferiore al 4 per mille;
 - l'aliquota per gli immobili locati riducendola fino ad un valore non inferiore al 4 per mille.
2. L'amministrazione, con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, può equiparare alle abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota per esse prevista, sia ai fini dell'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 7, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. L'amministrazione, con la deliberazione del consiglio comunale di cui al capoverso precedente, può aumentare l'importo della detrazione previste dall'art. 7 da applicarsi all'abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non potrà stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 11 – Dichiarazione e versamento.

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio comunale di Pescate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, mediante i modelli approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 446/1997, se in relazione ad un unico immobile vi sono più soggetti passivi, il versamento può essere effettuato da uno di essi anche per conto degli altri.
3. Il versamento dell'Imposta deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 8, 12 e 12-bis del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni.
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 12 – Potenziamento dell'ufficio tributi.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/1996 e dell'art. 59, comma 1, lett. p del D.Lgs. n. 446/1997, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria, nella misura massima dello 0,5 per cento può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune.
2. Il comma precedente trova applicazione nel rispetto degli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli normativi posti alla spesa pubblica per il personale e nell'ambito della contrattazione decentrata.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica l'art. 13 del Decreto legge n. 201/2011 e le norme in esso richiamate, oltre che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006.

Art. 14 – Sanzioni e contenzioso.

1. Alla disciplina dell'I.M.U. si applicano le disposizioni contenute negli artt. 14 e 15 del D.L.gs. n. 504 del 30.12.1992.

Art. 15 – Funzionario responsabile.

1. Ai sensi dell'art. 11 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 e dell'art. 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, designa il funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale finalizzata all'applicazione dell'imposta municipale propria.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine per l'esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.